

(Segue: ALLEGATO 3)

RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA

	2005	2006	2007
	<i>milioni di euro</i>		
6 MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI	-	-	-
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (1)	14,74	14,74	14,74
TOTALE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	14,74	14,74	14,74

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 3,8 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA

		2005	2006	2007
		<i>milioni di euro</i>		
7 MINISTERO DELL' INTERNO				
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI	-	-	-
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (1)	113,04	113,04	113,04
TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO		113,04	113,04	113,04

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 10,3 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA

		2005	2006	2007
		<i>milioni di euro</i>		
8 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	1,16	1,16	1,16
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	13,49	13,49	13,49
TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		14,65	14,65	14,65

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 36,0 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,0 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA

	2005	2006	2007
	<i>milioni di euro</i>		
9 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	137,80	137,80	137,80
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)	12,14	12,14	12,14
TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	149,94	149,94	149,94

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 34,5 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,6 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA

	2005	2006	2007	
	<i>milioni di euro</i>			
10 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI				
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	3,80	3,80	3,80
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	3,00	3,00	3,00
TOTALE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		6,80	6,80	6,80

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 21,4 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA

	2005	2006	2007
	<i>milioni di euro</i>		
11 MINISTERO DELLA DIFESA			
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	576,80	576,80	576,80
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)	781,14	781,14	781,14
TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA	1.357,94	1.357,94	1.357,94

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 19,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 21,2 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA

		2005	2006	2007
		<i>milioni di euro</i>		
12 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI				
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	2,80	2,80	2,80
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	7,02	7,02	7,02
TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI		9,82	9,82	9,82

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 40,0 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 12,5 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA

	2005	2006	2007
	<i>milioni di euro</i>		
13 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	1,55	1,55	1,55
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)	15,64	15,64	15,64
TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	17,19	17,19	17,19

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 33,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 22,3 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA

		2005	2006	2007
		<i>milioni di euro</i>		
14 MINISTERO DELLA SALUTE				
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	0,60	0,60	0,60
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	1,11	1,11	1,11
TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE		1,71	1,71	1,71
<p>(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 30,0 per cento.</p> <p>(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 3,3 per cento.</p>				
TOTALI RIDUZIONI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA				
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI		800,06	800,06	800,06
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI		1.129,81	1.129,81	1.129,81
TOTALE RIDUZIONI		1.929,87	1.929,87	1.929,87

(A.C. 5310-bis – Sezione 3)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

(Disposizioni in materia di finanza regionale e locale).

1. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come, da ultimo, modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 1 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.

3. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni

conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresì, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

5. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.

6. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla ces-

szazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

7-bis. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.

7-ter. L'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo nella forma di provvedimento amministrativo e non a quelli approvati dalle regioni con proprio provvedimento legislativo.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 8 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

(A.C. 5310-bis – Sezione 4)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali).

1. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio

per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, viene ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria ».

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di euro 50 milioni, di cui euro 5 milioni da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

4. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per il 2005 di 50 milioni di euro.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 13 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

(A.C. 5310-bis – Sezione 5)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 14.

(Oneri contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 56 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di

cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione l'articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni.

5-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 14 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

(A.C. 5310-bis – Sezione 6)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Personale a tempo determinato).

1. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media

annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

2. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può

continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio del Centro.

5. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

6. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

7. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente

(ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

8. I comandi del personale delle Poste Italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 15 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

(A.C. 5310-bis – Sezione 7)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

ART. 19.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della

legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:

a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)*, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a)*, e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a)*, della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 19 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

(A.C. 5310-bis – Sezione 8)**ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE**

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. – 1. Gli aumenti delle pensioni previdenziali ed assistenziali sono effettuati in base all'adeguamento al costo della vita, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed in base alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della funzione pubblica, entro il 30 gennaio di ogni anno, è stabilita la percentuale di adeguamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi precedenti è stabilito un limite di spesa pari a 550 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 36:

al comma 17, sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;

al comma 17, sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 700 milioni di euro;

al comma 19, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

20. 06. (ex 20. 9.) Fiori, Benvenuto, Biondi, Savo, Pistone.

(Gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 20 ed accantonati nella seduta dell'11 novembre, sono stati ritirati dai rispettivi presentatori).

(A.C. 5310-bis – Sezione 9)**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 21.

(Asili nido aziendali).

1. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per l'anno 2005, di 10 milioni di euro.

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi » sono inserire le seguenti: « con gestione interna o esterna ».

(Le proposte emendative riferite all'articolo 21 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

(A.C. 5310-bis – Sezione 10)**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 22.

(Interventi nel settore sanitario).

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.250 milioni di euro per l'anno 2005, 90.014 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.813 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi comprendono anche quello di 50 milioni di euro,

per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale « Bambino Gesù ».

2. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere « confezioni d'avvio » per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispose l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

2-bis. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli *standard* qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli *standard* sono fissati entro il 30 giugno 2005.

2-ter. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime. Con la medesima modalità si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005.

2-quater. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la